

ACCORDO QUADRO

TRA

LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

E

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

La Regione Autonoma Valle d'Aosta – (di seguito denominata anche Regione), con sede in Aosta, P.zza Deffeyes n. 1, C.F.80002270074, rappresentata dal Dott. Fabrizio Savoye e dal Dott. Paolo Oreiller in qualità, rispettivamente, di Coordinatore del Dipartimento Agricoltura e del Dipartimento Risorse naturali, domiciliati per la carica nella sede sopra indicata

E

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con sede in Roma, Via della Navicella n. 2/4, C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, rappresentato dal Prof. Andrea Rocchi che agisce in qualità di Presidente dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede indicata.

PREMESSO CHE

La Regione Autonoma Valle d'Aosta

- nell'ambito delle funzioni proprie attribuite dalla legge persegue obiettivi di efficacia ed efficienza nell'attuazione delle politiche agricole, agroalimentari, forestali e rurali;

	- è impegnata fino al 31 dicembre 2029 nell'attuazione delle politiche	
	unionali, nazionali e regionali inerenti il settore, in qualità di Autorità di	
	gestione regionale del FEASR 2014-2022 e del Complemento	
	regionale per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC	
	2023- 2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta (CSR 23-27);	
	- è impegnata nella "Strategia Forestale Nazionale - SFN" sui Fondi	
	delle Foreste Italiane nella gestione del bosco e conservazione del	
	paesaggio e del territorio" a migliorare il potenziale protettivo e	
	produttivo delle risorse forestali e lo sviluppo delle filiere locali ad esso	
	collegate;	
	- ha interesse a sviluppare interventi nel settore agricolo,	
	agroalimentare, forestale, rurale e dell'acquacoltura per lo sviluppo	
	territoriale, settoriale e delle aree interne;	
	il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria	
	(CREA):	
	- Ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero	
	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF),	
	ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma	
	1, lettera q) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dotato di	
	autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e	
	finanziaria, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e	
	successivamente riordinato dall'art. I, comma 381, della legge 23	
	dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) in virtù	
	dell'incorporazione;	
	- dell'Istituto Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per	

la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), ha la finalità di

eseguire indagini, analisi e studi di economia agraria e forestale e

svolgere funzione di supporto, nell'interesse delle regioni, delle

province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche

amministrazioni;

- promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione,

anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno

sviluppo agricolo e rurale sostenibile;

- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-

industriale, forestale e della pesca in ambito nazionale, comunitario

e internazionale al fine di concorrere alla elaborazione nazionale

delle linee di politica agricola, agro-industriale, forestale e della pesca

e ne diffonde i risultati;

- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad

organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni

della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province

autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e

agroalimentare;

- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovative anche

attraverso il miglioramento genetico, l'applicazione e lo sviluppo delle

biotecnologie;

- opera in raccordo con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni

sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli

d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani

e stranieri;

	- partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all'interno del sistema statistico nazionale, producendo studi e pubblicazioni che favoriscano la divulgazione della conoscenza tra le istituzioni del territorio e le filiere produttive;	
	- il CREA - è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;	
	le parti ritengono che attraverso il presente Accordo Quadro si potrà realizzare un rafforzamento dei comuni obiettivi di carattere scientifico, favorire lo scambio di informazioni utili nell'ambito della ricerca scientifica e raggiungere un'ampia diffusione.	
	TANTO PREMESSO	
	Le Parti, come innanzi costituite, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni loro attribuite da leggi e regolamenti intendono avviare una collaborazione finalizzata a favorire lo sviluppo di iniziative comuni.	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Valore delle premesse	
	Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 – Oggetto dell'Accordo Quadro	
	Il presente Accordo Quadro ha l'obiettivo di realizzare una collaborazione finalizzata a realizzare:	
	- interventi previsti dalla Politica agricola e forestale unionale e nazionale e comunitaria;	
	- interventi previsti dalla politica agricola regionale e dal CSR 23/27 della Regione autonoma Valle d'Aosta;	

- tematiche di particolare rilevanza strategica regionale per l'agricoltura, le foreste, la pesca e l'acquacoltura.

Art. 3 - Tipologia dell'attività

La Regione e il CREA realizzeranno tali collaborazioni in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante convenzioni operative, sentiti i propri Centri e le Strutture interessate.

Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro, la Regione e il CREA potranno, d'intesa, utilizzare le attrezzature e i servizi di ciascun Ente al fine di svolgere attività.

Art. 4 – Referenti/Responsabili

Per lo svolgimento e relativo monitoraggio delle attività, le Parti nominano i seguenti responsabili/referenti:

per la Regione autonoma Valle d'Aosta: il Dott. Alessandro Rota;

per il CREA: il Dott. Stefano Trione.

L'eventuale sostituzione dei rispettivi referenti responsabili delle Parti dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all'altra parte, senza comportare una modifica sostanziale all'accordo.

Art. 5 - Attivazione dell'attività

Le Parti disciplineranno l'attuazione del presente Accordo Quadro mediante specifiche convenzioni operative o attuative promosse da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere, nelle quali verranno indicate e incluse:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione e i costi di ciascuna fase;

- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Art. 6 – Durata

Il presente Accordo Quadro entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà una durata di cinque anni.

Non essendo ammesso il tacito rinnovo, lo stesso potrà essere rinnovato previo espresso accordo tra le Parti in forma scritta, al fine di convenire alla stipula di un nuovo Accordo Quadro.

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 7 – Oneri finanziari

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le parti non sopporteranno alcun onere finanziario. Gli eventuali oneri finanziari saranno definiti dalle specifiche convenzioni e verranno quantificati secondo quanto disciplinato nell'art. 5.

Art. 8 – Responsabilità e sicurezza

Ciascuna delle parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo Quadro gode di valida

copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Art. 9 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Ciascuna Parte è tenuta a osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona o ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti e oggetti di proprietà dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù del presente Accordo Quadro.

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni riservate ricevute in ottemperanza a un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali informazioni riservate, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrici, affinché quest'ultima possa intervenire, nei

limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

Art. 10 – Norme per il personale

Per il personale delle Parti, impegnato nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, l'attività svolta non costituisce, ad alcun titolo, presupposto o titolo per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 11 – Proprietà, utilizzazione dei risultati e tutela del background

La pubblicazione dei risultati scientifici derivanti dal presente Accordo Quadro (*foreground*) verrà concordata tra le Parti, fermo restando che il *know-how* messo a disposizione da ciascuna delle parti durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro (*background*), risulta oggetto di diritto di proprietà della parte che lo ha fornito, tenendo conto dell'effettivo contributo dato al lavoro in questione.

Le Parti, di comune accordo, convengono che la definizione di tali accordi dovrà essere portata a definizione in tempo ragionevole al fine di non incorrere in ritardi nella pubblicazione dei risultati scientifici.

Art. 12 – Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") le Parti si informano che i dati personali contenuti nel presente accordo (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati conformemente al GDPR, al d.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs.101/2018 e s.m.i e per le sole finalità oggetto del presente atto.

I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR, gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art.77 o di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).

Le convenzioni attuative, di cui all'art. 5 del presente accordo, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.

Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile scrivendo al responsabileprotezionedati@crea.gov.it, l'RPD della Regione è privacy@regione.vda.it.

Art. 13 – Risoluzione e recesso

Le Parti possono risolvere l'Accordo Quadro nei casi di inadempimento grave e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida a adempiere da trasmettersi a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Le parti hanno, altresì, la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro in ogni momento, per giustificato motivo, con un preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 14 – Comunicazioni

Ai fini del presente Accordo Quadro, le parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dei soggetti attori della stessa.

	Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo Quadro, le parti	
	danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica delle Parti e quelli dei	
	rispettivi referenti, sono:	
	Regione Autonoma Valle d'Aosta – agricoltura@pec.regione.vda.it – referente	
	a.rota@regione.vda.it;	
	CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:	
	crea@pec.crea.gov.it – referente stefano.trione@crea.gov.it	
	La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente	
	comunicata all'altra parte.	
	Art. 15 – Codice etico e di comportamento	
	Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del	
	presente Accordo Quadro dei rispettivi Codici Etici e di Condotta così come	
	pubblicati nei rispettivi siti istituzionali:	
	Regione Autonoma Valle d'Aosta –: <u>Valle d'Aosta</u> ;	
	CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:	
	<u>Codice Etico CREA Agg. 2020</u> .	
	Le parti, accettano di conformarsi ai principi etico-comportamentali previsti dai	
	rispettivi codici, nell'esecuzione del presente Accordo quadro.	
	Art. 16 – Disciplina delle controversie	
	Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del	
	presente Accordo Quadro, le parti concordano di definirla amichevolmente.	
	Nel caso in cui in questo modo la controversia non venga risolta, il foro di	
	Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente	
	alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo quadro.	
	Art. 17 – Oneri fiscali	

Il presente Accordo quadro costituisce unico originale in formato elettronico, è sottoscritto dalle parti in modalità digitale.

Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.

Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/72 le spese di bollo del presente atto, verranno assolte dalla parte proponente in maniera virtuale.

Art. 18 – Norme finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2 del Codice Civile, le Parti approvano specificatamente la disposizione di cui agli artt.5,7,15 e 16.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta	Per Il Consiglio per la ricerca in
	agricoltura e l'analisi dell'economia
	agraria

Il Coordinatore
del Dipartimento Agricoltura

Dott. Fabrizio Savoye

Il Presidente

Prof. Andrea Rocchi

Il Coordinatore
del Dipartimento Risorse naturali

Dott. Paolo Oreiller